



**COMUNE DI SAN VINCENZO**  
(Provincia di Livorno)

**ORIGINALE**

**Deliberazione n° 217**

**in data 13/10/2016**

**Deliberazione della Giunta Comunale**

---

**Oggetto:**

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROMA N. 27271/16 E DI BISCEGLIE N. 247/16 INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA SICILIANI RICCARDO E LOPOPOLO NICOLA .RICORSO IN APPELLO

---

L'anno **duemilasedici**, e questo giorno **tedici** del mese di **ottobre** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	Alessandro Bandini	Sindaco	*	-
2	Favilla Maria	Vicesindaco	*	-
3	Roventini Massimiliano	Assessore	*	-
4	Russo Antonio	Assessore	*	-
5	Elisa Malfatti	Assessore	*	-
			5	0

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della richiesta del Comando di Polizia Municipale in data 10.10.2016 finalizzata a proporre ricorso avverso le seguenti sentenze del Giudice di Pace di annullamento di verbali di infrazioni al codice della strada :

- ⇒ Sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 27271/16 ricorrente Riccardo SICILIANI, depositata in cancelleria il 12.08.2016, con cui è stata parzialmente annullata la cartella di pagamento relativa a infrazione al codice della strada, estromettendo dal giudizio l'agente per la riscossione e condannando solo il Comune alle spese di giudizio ;
- ⇒ Sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie n. 247/16, ricorrente Lopopolo Nicola, notificata al Comune di San Vincenzo con formula esecutiva in data 29.09.2016, con cui è stata annullata l'ingiunzione di pagamento n. 6229 del 01.10.2014

Atteso:

- che le citate sentenze sono state motivate nel modo seguente:

- 1) sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 27271/16: è illegittima l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 27 della legge n. 689 del 1981 che si ritiene applicabile solo alle ordinanze ingiunzioni e non alle cartelle esattoriali
- 2) sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie n. 247/16: è illegittima l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 27 della legge n. 689 del 1981 che si applica solo alle ordinanze ingiunzioni del Prefetto;

Vista la relazione dell'Ufficio Attività legali in data 13.10.2016 da cui emergono elementi che giustificano il ricorso in appello avverso le citate sentenze;

Atteso che occorre procedere alla costituzione in giudizio in tempi brevissimi in ragione della data in cui è avvenuto il deposito in cancelleria;

Considerato che sussistono validi motivi di fatti e di diritto per ricorrere in appello avverso le citate sentenze;

Atteso:

- che occorre individuare un legale che rappresenti e assista in giudizio il Comune il quale è privo di un'avvocatura comunale;
- che l'incarico di cui si tratta è affidato esclusivamente per la procedura oggetto del presente provvedimento e non costituisce né una consulenza né un'attività continuativa;
- che gli articoli 57 e 58 del vigente regolamento comunale dei contratti consentono l'affidamento dell'incarico di cui si tratta;
- che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea al perimetro dei servizi legali ed è sottratta all'obbligo di gara , come sancito dal Consiglio di Stato sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730;

- che secondo quanto si desume dalla citata sentenza, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo, che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non determinabilità in precedenza degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici;
- che l'articolo 17, 1° comma lett. d) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 esclude dall'ambito di applicazione del codice dei contratti i servizi consistenti in incarichi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, pertanto non occorre acquisire il codice identificativo di gara;
  - che comunque il citato D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 classifica le attività degli avvocati come servizi, per cui l'individuazione del legale che rappresenta in giudizio il Comune non deve avvenire secondo il principio dell'*intuitu personae* ma deve essere effettuata nel rispetto dei criteri generali contenuti nel suo articolo 4, e cioè: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ;
  - che nel caso specifico i principi stabiliti dall'articolo 4 risultano pienamente rispettati affidando l'incarico di rappresentanza in giudizio al legale indicato in dispositivo perché:
    - a) il valore economico dell'incarico relativo all'appello delle due sentenze è preventivabile in circa € 3.000,00 e quindi inferiore a € 40.000,00, per cui è ammesso l'affidamento diretto;
    - b) il legale individuato ha assistito il Comune in un precedente analogo caso con risultati soddisfacenti;
    - c) il Comune di San Vincenzo non si rivolge ad un solo legale in modo esclusivo bensì a più legali sulla scorta delle specifiche esperienze formative, attitudini professionali, nel rispetto del principio di rotazione e su un piano di parità di trattamento;
    - d) gli incarichi di rappresentanza e assistenza in giudizio sono conferiti nel pieno rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa;
    - e) il soggetto indicato in dispositivo è individuato proprio nell'ottica del principio di rotazione;

Ritenuto comunque opportuno che il conferimento dell'incarico di cui si tratta sia perfezionato sulla base di un preventivo di spesa del legale secondo quanto emerge da pareri di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 in combinato disposto con l'articolo 54,4° comma dello statuto comunale da cui si desume la competenza della giunta comunale per l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000 e l'articolo 54, 5° comma dello statuto comunale per cui la Giunta Comunale è l'organo competente ad adottare il presente atto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese;

## **DELIBERA**

1) di accogliere la richiesta del Comando di Polizia Municipale di promuovere ricorso in appello avverso le citate sentenze del Giudice di Pace di Roma n. 27271/16 e del Giudice di Pace di Bisceglie n. 247/16, meglio descritte in narrativa e per le motivazioni in essa contenute che si intendono trascritte in dispositivo;

2) il Sindaco è autorizzato ad adempiere gli atti conseguenti per la costituzione in giudizio in qualità di rappresentante legale del Comune ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000;

3) di affidare all'avv. Alberto Moschini di Venturina Terme l'incarico di formulare e produrre la costituzione in giudizio, conferendogli i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere l'atto di costituzione in giudizio, le successive eventuali memorie, di farsi sostituire ;

3) il Dirigente del Settore Affari Generali, o suo delegato, provvederà ad attuare i necessari provvedimenti gestionali per la formalizzazione dell'incarico di assistenza e rappresentanza legale ad avvocato di fiducia del Comune, garantendo all'ente risultati positivi , nonché ad espletare quanto occorra ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, ed impegnare l'importo a carico del Comune stimabile in € 1.500,00 disponibili sul capitolo 12400;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata la sussistenza dei presupposti ex articolo 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000 stante la ristrettezza dei termini per l'impugnazione della sentenza;

con separata votazione e con voti unanimi espressi a scrutinio palese;

## **DICHIARA**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Lucio D'Agostino

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 217 del 13/10/2016

- E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il ..... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al ..... come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....**:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Lucio D'Agostino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
F.to Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Lucio D'Agostino

---

La presente copia è conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Lucio D'Agostino

San Vincenzo li, .....

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 217 del 13/10/2016

- E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il ..... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al ..... come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....**:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Lucio D'Agostino